



**UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 156 del 01/09/2025

Oggetto: PROCEDIMENTO RELATIVO A RISOLUZIONE CONTRATTUALE - INTEGRAZIONE D'INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELL'ENTE NELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA COMUNICATA RISOLUZIONE E NEL POSSIBILE SUCCESSIVO CONTENZIOSO.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che all'esito di procedura ad evidenza pubblica, veniva aggiudicata la gara, bandita dalla Provincia di Parma, avente ad oggetto l'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'ITSOS "Gadda" di Langhirano;

che in data 24.9.2021, veniva stipulato il relativo contratto rep. 15239, il cui tempo di ultimazione era previsto in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna;

che nelle more della stipula del contratto, veniva disposta la consegna dei lavori in data 2 agosto 2021, il cui termine per l'ultimazione era previsto per il 31 ottobre 2021;

che su richiesta del Responsabile del Procedimento, che aveva evidenziato la necessità di completamento dell'aula "ex ristoro" prima dell'inizio dell'anno scolastico, veniva dato corso a tali lavori, ultimati in data 10 settembre 2021;

che in data 13.9.2021 iniziava l'anno scolastico e, a dire dell'affidataria, per motivi di sicurezza legati alla presenza del personale e degli alunni, i lavori non potevano essere proseguiti;

che in relazione a rilievi mossi in ordine a presunte carenze progettuali, l'appaltatrice diffidava la Provincia di Parma, con nota PEC del 19/10/2021, a sospendere i lavori ed a indicare modalità operative e accorgimenti di sicurezza per l'esecuzione dell'appalto in concomitanza con le lezioni scolastiche, chiedendo contestualmente di porre rimedio alle suddette ritenute carenze progettuali;

che con Ordine di Servizio del 16/11/2021, veniva convocata per la sospensione dei lavori la Ditta appaltatrice, la quale riteneva peraltro, in tale sede, di sollevare riserve, perseverando nella

contestazione di pretese carenze progettuali e rivendicandone la necessità di integrazione;

che la Provincia di Parma, con successiva missiva, muoveva a sua volta contestazioni, intimando nel contempo la sostituzione di alcuni elementi entro 5 giorni e diffidando l'impresa ad ultimare i lavori come previsto nel progetto;

che con Ricorso ex-artt.696 e 696-bis C.p.C, notificato all'Ente il 12/04/2022 ed assunto a protocollo al n. 10336 in pari data, la Ditta appaltatrice chiedeva che venisse disposto un Accertamento Tecnico Preventivo, volto ad affidare ad un Consulente Tecnico d'Ufficio la risoluzione di diversi quesiti, tra cui alcuni riferiti alle precitate pretese carenze progettuali, nonché altri riguardanti ritenuti maggiori oneri a proprio appannaggio, verifiche su computi metrici e congruità dei prezzi;

che con Decreto Presidenziale n. 111 del 05/05/2022, stante la riconduzione della potenziale lite alla materia dei contratti pubblici, veniva incaricato per la tutela delle ragioni dell'Ente l'Avv. Alberto Bertoi di Reggio Emilia, con Studio ivi sito in Via Cisalpina n. 18/1, iscritto tra gli Amministrativisti dell'Albo interno all'Ente stesso, recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma";

che con il citato Decreto Presidenziale n. 111/2022, veniva così affidato al predetto procuratore l'incarico di tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza di cui in premessa, conferendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultassero all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel procedimento come sopra promosso e così in ogni fase, anche di eventuale impugnazione, dell' Accertamento Tecnico Preventivo ed in quella eventuale successiva di merito;

che sempre con il medesimo Decreto, inoltre, l'Amministrazione si riservava comunque la facoltà di conferire successivamente, al menzionato procuratore, l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al suddetto atto;

Dato atto:

che con perizia prodotta in data 23/06/2023, venivano sostanzialmente riconosciute le ragioni dell'Amministrazione, in esito all'Accertamento Tecnico Preventivo di cui al ricorso ex-artt.696 e 696-bis C.p.C, notificato all'Ente il 12/04/2022;

che alla luce dell'esigenza di assistere l'Amministrazione negli adempimenti conseguenti all'esito dell'A.T.P. di cui sopra, nella prospettiva della risoluzione contrattuale, i poteri del citato difensore venivano a suo tempo integrati a mezzo Decreto Presidenziale n. 44 del 15/03/2024;

che a mezzo Determina Dirigenziale n. 780 del 25-06-2025, l'Amministrazione procedeva così alla risoluzione del Contratto rep. 15239 del 24.9.2021, stante il permanere della distanza tra le ragioni riconosciute alla Provincia di Parma in sede di A.T.P. e la posizione tenuta dall'appaltatrice, evidenziatasi nelle missive pervenute all'Ente ed assunte a protocollo ai nn. 3911 del 12/02/2024 e 5668 del 29/02/2024;

che con nota del 22/07/2025, assunta a protocollo dell'Ente il successivo 23/07 al n. 22361, il difensore della Società appaltatrice contestava il provvedimento risolutorio di che trattasi, chiedendone il riesame in autotutela e prospettando, in difetto, azioni e valutazioni a tutela dell'impresa appaltatrice propria assistita;

Preso atto:

delle ulteriori indicazioni rese di seguito e nell'immediato dall'Avv. Alberto Bertoi, con nota mail del

23/07/2025;

Ritenute:

da questa Presidenza inammissibili e/o infondate le argomentazioni avanzate dall'impresa appaltatrice, da ultimo con la menzionata nota del 22/07/2025, assunta a protocollo dell'Ente il successivo 23/07 al n. 22361 ed in linea con le precedenti missive acquisite a protocollo ai nn. 3911 del 12/02/2024 e 5668 del 29/02/2024, sempre inviate dall'impresa stessa;

Ritenuto altresì:

che sussistano pertanto i motivi per l'ulteriore integrazione dell'incarico di cui al richiamato Decreto Presidenziale n. 44/2024, ai fini del supporto e dell'assistenza legale rispetto alle contestazioni mosse dall'appaltatrice circa la legittimità dell'operato dell'Ente e della conseguente successiva necessaria difesa dello stesso innanzi all'Autorità Giudiziaria, stante la forte probabilità, allo stato attuale delle posizioni tenute dalle parti, del radicarsi di un nuovo contenzioso che, a mezzo del mandato conferito con il D.P. 44/2024 veniva già ipotizzato e per affrontare il quale, tuttavia, anche alla luce delle gravose attività di assistenza stragiudiziale fino ad oggi svolte dal legale incaricato, la spesa allora stanziata è risultata insufficiente;

Sentiti:

la Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio ed il Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza della Provincia di Parma, che ritengono senz'altro di procedere con l'integrazione dell'incarico di che trattasi, nei termini sopra descritti;

Dato comunque atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente, come già asseverato anche in precedenza, non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad occuparsi in proprio dell'assistenza legale e della rappresentanza giudiziale di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi così la necessità, stante tra l'altro il probabile approdo in giudizio della controversia, di avvalersi di professionisti esterni;

Viste:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero l'assistenza legale propedeutica alla rappresentanza stessa inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza, connotati che, di norma, risultano pertanto non in linea con l'adozione di procedure comparative finalizzate al conferimento dell'incarico legale;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Visto:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e modificato con Atto C.P. n. 36 del 30/09/2021, nonchè l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della

Provincia di Parma", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018, da ultimo integrato a mezzo emissione di nuovo Avviso Pubblico del 30/04/2024, scaduto il seguente 20/05/2024; Albo continuamente implementato perchè destinato, come specificato negli Avvisi Pubblici precitati, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alle scadenze fissate, ai sensi dell'art. 3 anche del nuovo Avviso come del precedente;

Considerata:

anche in tale fattispecie, la specificità del contenzioso di cui in premessa, come già evidenziato nei Decreti Presidenziali n. 111/2022 e 44/2024, chiaramente correlato alla materia dei contratti pubblici, ai fini del mandato di che trattasi di cui al presente atto viene pertanto confermato per la tutela dell'Ente l'Avv. Alberto Bertoi del Foro di Reggio Emilia, con Studio ivi sito in Via Cisalpina n. 18/1, come assentito dal Dirigente del Servizio Affari Generali – Ufficio Legale - Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza;

Rilevata:

l'opportunità di integrare pertanto l'incarico legale di tutela dell'Ente già conferito con Decreto Presidenziale n. 44/2024, affidandosi all'Avv. Alberto Bertoi del Foro di Reggio Emilia, contemplato come detto tra gli Amministrativisti dell'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma" di cui sopra ed al quale inoltre la Provincia stessa, in ordine al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 6 del precitato "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni" dell'Ente, risulta avere conferito un altro solo incarico nel precedente anno 2024, fermo restando che i poteri contemplati nel presente atto afferiscono anch'essi in via integrativa, come desumibile da quanto sopra riportato, alla medesima vertenza di cui ai richiamati Decreti Presidenziali n. 111/2022 e 44/2024, rimanendo pertanto i suddetti poteri contestualizzabili in un unico incarico legale;

Ritenuto quindi:

di integrare come sopra l'incarico di tutela della Provincia di Parma, nel procedimento precitato e con riferimento a quanto già oggetto di mandato specificato con Decreto Presidenziale n. 44/2024, all'Avv. Alberto Bertoi del Foro di Reggio Emilia, con Studio ivi sito in Via Cisalpina n. 18/1, esperto in materia di diritto amministrativo e operante principalmente in materia di pubblici appalti e contratti, come da curriculum e per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto, acquisiti agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente; spesa che si reputa congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

Dato atto:

che del professionista suddetto, come accennato, sono stati nuovamente valutati anche in questa sede le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche proprio in relazione ai nuovi poteri in predicato di essergli conferiti, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della vigente disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti;

Ritenuto pertanto:

di affidare così al predetto procuratore l'incarico di tutela delle ragioni dell'Ente in ordine alla prosecuzione della necessaria assistenza legale inerente le contestazioni mosse dall'impresa appaltatrice a fronte della Determina Dirigenziale n. 780 del 25-06-2025 di risoluzione del Contratto rep. 15239 del 24.9.2021, conferendogli ogni potere inerente il conseguente mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari, anche in ipotesi di successivo contenzioso e quindi in sede giudiziale, tra cui comunque quello di rappresentare e difendere in tale sede la Provincia di Parma, nonché quello di farsi sostituire in udienza;

inoltre, di riservarsi sempre la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

Vista:

la nota mail dell'Avv. Alberto Bertoi in data 28/08/2025, con la quale il legale in parola faceva pervenire un nuovo preventivo di spesa riferito all'integrazione dei poteri di cui al mandato a suo tempo conferitogli a mezzo Decreto Presidenziale n. 44 del 15/03/2024, integrazione resa necessaria in ordine alle valutazioni da parte del professionista circa le pretese da ultimo avanzate dalla società appaltatrice con nota prot.-arrivo Provincia 22361/2025 ed al forte prospettarsi di un possibile nuovo contenzioso avente ad oggetto il provvedimento di risoluzione di cui alla Determina Dirigenziale n. 780 del 25-06-2025; con la nota stessa, l'Avv. Bertoi precisava inoltre che, essendosi conclusa la fase dell'A.T.P., alla quale non faceva seguito alcun giudizio di merito ed avendo il professionista già percepito le proprie spettanze riferite al predetto accertamento preventivo, la rimanente disponibilità a suo tempo accantonata a favore dello stesso e di cui al già richiamato D.P. n. 111/2022, può essere contabilmente disimpegnata da parte dell'Amministrazione mediante collocazione in economia;

di prevedere, a favore dell'Avv. Alberto Bertoi, una spesa di €.16.000,00.= per le proprie spettanze, oltre €. 2.400,00.= per spese forfettarie al 15%, €. 736,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 4.209,92.= per I.V.A. al 22%, e così, complessivamente, €. 23.345,92.=, come precisato dal legale in parola in sede di presentazione del preventivo richiesto;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita, qualora la vertenza relativa alla risoluzione contrattuale approdasse in sede giudiziale;

Ritenuto:

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le eventuali spese vive, che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo come sopra quantificato;

Dato atto che:

con delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto venivano approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025, veniva approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025 – 2027;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisiti il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo, rispettivamente in

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di integrare pertanto, per le motivazioni di cui in narrativa, i poteri conferiti con il Decreto Presidenziale n. 44/2024, all'Avv. Alberto Bertoi del Foro di Reggio Emilia, con Studio ivi sito in Via Cisalpina n. 18/1, presso il quale viene altresì eletto domicilio ad ogni effetto di legge, affidando allo stesso la prosecuzione della tutela delle ragioni della Provincia di Parma in ordine alle contestazioni mosse dall'impresa appaltatrice a fronte della Determina Dirigenziale n. 780 del 25-06-2025 di risoluzione del Contratto rep. 15239 del 24.9.2021; contestazioni da ultimo avanzate con la menzionata nota del 22/07/2025, assunta a protocollo dell'Ente il successivo 23/07 al n. 22361 ed in linea con le precedenti missive acquisite a protocollo ai nn. 3911 del 12/02/2024 e 5668 del 29/02/2024, sempre inviate dall'impresa stessa;

di conferire al predetto procuratore ogni potere inerente il nuovo mandato concernente il compimento di tutte le attività che risultino all'uopo necessarie al fine di supportare e assistere sotto il profilo legale l'Ente, circa la legittimità degli atti che verranno adottati dall'Amministrazione in quanto consequenziali alla precitata risoluzione del contratto rep. 15239 del 24.9.2021 nonché, altresì, in sede giudiziale ove potrebbe probabilmente approdare la vertenza, di conferire allo stesso il potere di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nell'ambito del giudizio medesimo, unitamente a quello di farsi sostituire in udienza; ciò dando atto, allo stato attuale, della distanza delle posizioni tenute dalle parti e della conseguente forte probabilità del radicarsi di un nuovo contenzioso che, a mezzo del mandato conferito con il D.P. 44/2024 veniva già ipotizzato e per affrontare il quale, tuttavia, alla luce delle gravose attività di assistenza stragiudiziale fino ad oggi svolte dal legale, la spesa allora stanziata è risultata insufficiente;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di totali €. 23.345,92.= riservata all'Avv. Alberto Bertoi, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di dare disposizione al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto:

che la spesa totale di €. 23.345,92.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che l'esigibilità delle obbligazioni avrà luogo entro il 31/12/2025;

che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale